

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

1. La “*Federazione Italiana Tiro a Volo*”, di seguito denominata FITAV, fondata a Roma il 4 agosto 1926, è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 23 luglio 1999 nr. 242 e successive modifiche ed integrazioni soggetta, per quanto non espressamente previsto nel citato decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Essa non persegue fini di lucro.

2. La FITAV è riconosciuta, ai fini sportivi, dal “*Comitato Olimpico Nazionale Italiano*”, che è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali, di seguito denominato CONI.

3. La FITAV si affilia alle seguenti federazioni sportive internazionali, di cui accetta ed applica i regolamenti:

- a) • International Sport Shooting Federation (ISSF);
 - European Shooting Confederation (ESC).

La ISSF, a livello mondiale, e la ESC, a livello continentale, disciplinano le attività olimpiche di cui al comma 4, lettera a);

- b) • Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC);

Dalle stesse federazioni internazionali è ufficialmente riconosciuta come la sola rappresentante in Italia delle varie attività, analiticamente elencate nel comma 4, in cui si articola lo sport del tiro a volo italiano.

4. La FITAV, esercitando la propria autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del CONI, svolge l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive federazioni internazionali purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e nel rispetto degli indirizzi del CONI.

Promuove e disciplina la pratica non professionistica nel rispetto dei principi posti dalla legge 23 marzo 1981, nr. 91, e successive modifiche, delle seguenti attività sportive:

a) olimpiche:

- trap (fossa olimpica);
- skeet;
- double trap;

b) non olimpiche:

- caccia al frullo;
- electrocibles o elica;
- fintello;
- fossa automatica;
- fossa universale;
- percorso di caccia in pedana o compak sporting;

-
- tiro rapido sportivo;
 - Amateur Trap Association (A.T.A.) / *Down the line* (D.T.L.);
 - Percorso di caccia (Parcours de chasse o Sporting o Percorso di Caccia itinerante);
 - Tiro combinato (Tir combinè de chasse o Combined game shooting o Tiro combinato da caccia).
5. L'ordinamento statutario e quello regolamentare della FITAV sono ispirati ai principi democratici e garantiscono la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni di uguaglianza, pari opportunità, ed equa rappresentanza di atleti ed atlete.
- La FITAV aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping del CONI.
6. La FITAV, in virtù dell'alta valenza sociale che rappresenta, promuove e disciplina, con dovute norme, le attività di cui al precedente comma 4 anche per l'atleta con disabilità fisica, di concerto con il comitato italiano paralimpico, ente riconosciuto ai sensi di legge.

ARTICOLO 2 DURATA E SEDE

1. La FITAV ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

ARTICOLO 3 SCOPO

1. La FITAV ha lo scopo di:
- a) disciplinare il tiro a volo in Italia, promuovendo iniziative atte ad incrementarne la pratica;
 - b) curare l'attività agonistica ed in modo particolare la preparazione tecnico-atletica per i Giochi Olimpici e per tutte le altre competizioni internazionali;
 - c) propagandare lo sport di base, al fine di favorirne la più ampia diffusione popolare incoraggiando e curando l'acquisizione di nuove leve;
 - d) sostenere le società/associazioni affiliate, di seguito denominate A.S., riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale;
 - e) attuare programmi per la formazione di atleti e tecnici.

ARTICOLO 4 BILANCI

1. Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale
2. Il presidente predispose annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale, di seguito denominato C.F., entro il 30 novembre di ciascun anno.
Il collegio dei revisori dei conti appronta la propria relazione entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio preventivo da parte del C.F.
3. Il presidente predispose annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e della nota integrativa, che deve essere sottoposto all'approvazione del C.F. entro il 30 aprile.
Il collegio dei revisori dei conti appronta la propria relazione entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte del C.F.
4. I bilanci, approvati dal C.F., con la relazione del presidente e del collegio dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale del CONI.
Per il consuntivo, nel caso di parere negativo dei revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CONI, deve essere convocata l'assemblea delle A.S. per deliberare sull'approvazione del bilancio.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
6. La gestione della FITAV spetta al C.F.
7. Tutte le entrate e le uscite devono risultare nel bilancio federale.
8. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da apposito regolamento.
9. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati dalla Federazione entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in un'apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.
10. La Federazione dovrà operare la revisione dei propri bilanci e di quelli delle società strumentali eventualmente costituite da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.
11. Ove la FITAV costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio di esercizio dovrà essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta nazionale.

ARTICOLO 5 SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

1. La FITAV è costituita da associazioni e da società sportive dilettantistiche, di seguito denominate A.S., ad essa affiliate, che non abbiano scopo di lucro, siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità siano riconducibili alla promozione ed alla pratica delle discipline di cui all'articolo 1, comma 4.
2. L'affiliazione dell'A.S. polisportiva è effettuata per le sole attività disciplinate dalla FITAV.
3. Possono far parte della FITAV, in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano un'attività promozionale e propedeutica nel settore del tiro a volo.
4. All'aderente si applicano le disposizioni relative all'affiliato, in quanto compatibili, con esclusione del diritto a voto in seno a qualsiasi assemblea federale nazionale.
5. I gruppi sportivi delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel comitato sportivo militare, ai fini:
 - a) del riconoscimento sportivo non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle A.S. dilettantistiche; i componenti gli organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla FITAV;
 - b) degli allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FITAV, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;
 - c) della partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della FITAV, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
6. L'A.S. riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è iscritta nel registro per le finalità di cui all'articolo 7, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
7. Avverso le decisioni della FITAV in tema di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI che si pronuncia previo parere del collegio di garanzia dello sport.

-
8. Lo statuto dell'A.S. deve essere uniformato, in modo specifico, ai requisiti di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità del regolamento organico.

L'A.S. che adotti il modello di società disciplinato nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile, deve prevedere nello statuto il reinvestimento totale degli eventuali utili nell'attività sportiva, dedotta la riserva di legge.

9. L'affiliazione ha effetto sino al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata, ed il rinnovo avviene secondo le norme di attuazione emanate dal C.F.

10. Per acquisire l'affiliazione, l'A.S. deve trasmettere alla FITAV, tramite e con il parere degli organi periferici di competenza, domanda redatta sull'apposito modulo federale debitamente compilato, e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto registrato;
- b) attestazione del conto corrente postale concernente il versamento della quota di affiliazione;
- c) planimetria relativa all'impianto sportivo di tiro a volo;
- d) certificazione del titolo di disponibilità dell'impianto sportivo di tiro a volo.

Ai fini dell'affiliazione dell'A.S. la FITAV si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche rivolte ad accertare l'idoneità dell'impianto sportivo di tiro a volo, sotto il profilo tecnico-sportivo.

Lo statuto dell'A.S., oltre a recepire le vigenti normative di legge, deve prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della FITAV.

11. L'A.S. è qualificata in una delle seguenti categorie in rapporto ai campi utilizzati in contemporanea nell'impianto sportivo di tiro a volo:

campi utilizzati	categoria corrispondente
1	"quarta categoria"
da 2 a 3	"terza categoria"
da 4 a 5	"seconda categoria"
da 6 e oltre	"prima categoria"

All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione, l'A.S. deve richiedere alla federazione la conferma della propria qualifica o la variazione della stessa.

12. Gli statuti delle A.S., e le eventuali successive modifiche sono approvati ai fini sportivi dalla giunta nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.
13. L'A.S., che per documentate cause di forza maggiore richieda di sospendere temporaneamente la propria attività, è collocata dal C.F. in aspettativa per un periodo

massimo di 24 (ventiquattro) mesi durante il quale non ha diritto a voto. La A.S., nel predetto periodo, potrà effettuare i tesseramenti.

14. L'A.S. che chiede l'affiliazione si obbliga, anche per i propri tesserati:

- ad osservare lo statuto ed i regolamenti della FITAV nonché ogni altra disposizione degli organi federali;
- ad impegnarsi, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi alla regolamentazione relativa;
- ad impegnarsi, inoltre, a porre a disposizione della federazione gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
- ad accettare la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo, nonché accettare le clausole per l'arbitrato libero o irrituale, ossia tale da concludersi con decisione cui non può darsi esecuzione ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile, inserite nel regolamento di giustizia della federazione.

ARTICOLO 6 TESSERATI

1. La FITAV provvede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, al tesseramento delle seguenti persone fisiche:

- a) atleta;
- b) dirigente;
- c) tecnico;
- d) ufficiale di gara;
- e) medico;
- f) socio sostenitore.

Il tesserato è tenuto al rispetto incondizionato del codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI.

2. L'assemblea nazionale, su proposta del C.F., può conferire la tessera d'onore alla persona che abbia reso rilevanti contributi al tiro a volo.

3. Il C.F. può conferire la tessera di benemerita a chi abbia conseguito risultati agonistici di eccezionale rilievo nella pratica del tiro a volo o abbia, comunque, acquisito particolari meriti nei confronti della FITAV.

4. Il tesserato è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini dello sport.

5. L'atleta:

- a) è colui che pratica il tiro a volo, a livello amatoriale o agonistico;
- b) è inquadrato presso un'A.S. affiliata ed è iscritto negli elenchi federali;

-
- c) è vincolato ad osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITAV e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa FITAV è affiliata;
- d) è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITAV, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.
6. Il dirigente:
- a) è l'amministratore sociale, quale componente del consiglio direttivo dell'A.S. affiliata;
- b) è il componente di un organo nazionale o territoriale della FITAV.
7. Il tecnico:
- a) è un esperto delle discipline tiravolistiche, inquadrato presso un'A.S. affiliata e iscritto nell'albo nazionale dei quadri tecnici;
- b) è vincolato ad osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITAV e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa FITAV è affiliata.
8. L'ufficiale di gara:
- a) partecipa alle manifestazioni per assicurarne la regolarità senza vincolo di subordinazione;
- b) è iscritto nell'albo nazionale ufficiali di gara;
- c) è vincolato ad osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITAV e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa FITAV è affiliata;
- d) è tenuto ad osservare il principio di terzietà e deve assolvere le sue funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
9. Il socio sostenitore è colui che, tesserato alla FITAV, partecipa alla vita associativa senza svolgere attività tiravolistica e senza diritto di voto.
10. Il dirigente dell'A.S., l'atleta ed il medico sociale, entrano a far parte della federazione all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dalla rispettiva A.S. di appartenenza e a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo affiliazione della stessa A.S.
- I dirigenti federali sono tesserati in tale qualifica all'atto dell'elezione o della nomina.
- Gli ufficiali di gara sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'albo nazionale ufficiali di gara.
- I tecnici sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'albo nazionale dei quadri tecnici.
11. Per la persona fisica di cui al comma 1, è fatto assoluto divieto di:
- a) avere, se tesserata in qualità di atleta o tecnico, un contestuale tesseramento federale con più di un'A.S. affiliata;
-

-
- b) ricoprire, se tesserata in qualità di dirigente/amministratore, la medesima carica in altre A.S. nell'ambito della FITAV, o nell'ambito delle attività del tiro a volo facenti capo ad un ente di promozione sportiva o disciplina associata se riconosciuti dal CONI;
 - c) far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni, se si è sottratta volontariamente con mancato rinnovo del tesseramento o dimissioni alle sanzioni irrogate nei suoi confronti; a tal fine da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato; il tesseramento è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata nei suoi confronti;
 - d) effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FITAV o, qualora trattasi di tesserato che svolge attività di elevato livello dilettantistico, delle Federazioni Internazionali di cui all'art. 1, comma 3.

Il regolamento di giustizia deve indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per casi di violazione.

- 12. La violazione dei divieti elencati nel precedente comma comporta, per i soggetti di cui al comma 1, il deferimento al procuratore federale.
- 13. L'atleta, titolare di un'unica tessera valida per un anno sportivo, può svolgere la propria attività in una o più discipline di cui all'articolo 1, comma 4.
- 14. Il tesseramento ha la validità di un anno con decorrenza dal 1° gennaio.
- 15. Il vincolo che l'atleta contrae con l'A.S. per la quale è tesserato scade il 31 dicembre di ogni anno.
Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nel regolamento organico.
- 16. E' sancita la punibilità, anche se non più tesserato, di colui che per i fatti commessi in costanza di tesseramento si renda responsabile della violazione dello statuto, delle norme federali o di altra disposizione a lui applicabile.
- 17. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificate nell'ultimo anno del quadriennio olimpico

ARTICOLO 7 RINNOVO DI AFFILIAZIONE E CESSAZIONE DI APPARTANENZA ALLA FEDERAZIONE

- 1. L'affiliato deve provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.
- 2. L'A.S. cessa di far parte della FITAV per:
 - a) estinzione;

-
- b) recesso dall'affiliazione;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini e con le modalità previste;
 - d) mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
 - e) revoca dell'affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per attenerla;
 - f) radiazione determinata da gravi infrazioni ed irrogata dagli organi di giustizia.
3. Per l'A.S. la cessazione di appartenenza alla FITAV comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l'obbligo di:
- a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto. I componenti il consiglio direttivo dell'A.S. in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso i predetti dirigenti dell'A.S. morosa cessata, non possono ricoprire analoghe cariche in altra A.S. fino a che i debiti della cessata non siano estinti;
 - b) restituire i beni di proprietà della FITAV assegnati all'A.S.
4. I requisiti delle procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

ARTICOLO 8

CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA DEL TESSERATO ALLA FEDERAZIONE

1. La persona fisica cessa di appartenere alla FITAV per:
- a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) radiazione;
 - d) cessazione dell'appartenenza dell'A.S. alla FITAV, per una delle cause previste dall'articolo 7;
 - e) decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
 - f) perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.

ARTICOLO 9

DIRITTI DELL'AFFILIATO E DEL TESSERATO

1. L'A.S. ha diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; all'attività federale nazionale ed internazionale e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FITAV e dal CONI.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività federale e di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti prescritti.

3. La federazione garantisce la tutela della posizione sportiva dell'atleta madre in attività per tutto il periodo della maternità fino alla ripresa dell'attività agonistica.

L'atleta in maternità che esercita anche in modo non esclusivo attività sportiva dilettantistica, anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, ha diritto al mantenimento del rapporto con l'A.S. di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito con la federazione.

L'atleta non può esercitare attività ed è tutelata:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- durante il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto;
- durante i tre mesi successivi al parto.

ARTICOLO 10 ORGANI

1. Sono organi nazionali della FITAV:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il consiglio federale;
- c) il presidente federale;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio di revisori dei conti;

2. Sono organi del sistema di giustizia sportiva:

- a) il procuratore federale;
- b) il tribunale federale;
- c) la corte federale d'appello;
- d) i giudici sportivi territoriali;
- e) il giudice sportivo nazionale;
- f) la corte sportiva di appello;
- g) la commissione federale di garanzia.

3. Il componente di un organo della FITAV, di cui al comma 1, ad eccezione dell'assemblea nazionale, resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato.

Il componente che assume le funzioni nel corso del quadriennio resta in carica fino alla scadenza del rispettivo organo.

4. Le funzioni esclusive degli organi di cui al comma 1, non sono delegabili.

5. Ogni carica federale è svolta a titolo gratuito, salvo l'eventuale indennità per il presidente federale e il gettone di presenza giornaliero alle riunioni consiliari per i componenti il C.F. e il collegio dei revisori dei conti e salvo il rimborso delle spese, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla giunta nazionale del CONI.

ARTICOLO 11 ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. L'Assemblea nazionale ordinaria della FITAV, massimo organo rappresentativo dello sport del tiro a volo in Italia, esercita il proprio ruolo indicando al C.F. le linee programmatiche da svilupparsi ai fini di conseguire gli scopi istituzionali.
2. Partecipano all'assemblea con diritto ad 1 (uno) voto:
 - a) l'A.S. affiliata;
 - b) i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, di cui all'articolo 14.
3. Ai rappresentanti delle Associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
4. Partecipano all'assemblea senza diritto a voto:
 - a) il presidente onorario, ed il titolare di tessera d'onore e di benemerenzza;
 - b) il presidente della FITAV;
 - c) i componenti il C.F.;
 - d) i componenti il collegio dei revisori dei conti;
 - e) i componenti gli organi di giustizia;
 - f) il rappresentante dell'A.S. che non abbia maturato il diritto a voto;
 - g) il tesserato che ricopre una carica elettiva negli organismi internazionali ai quali la FITAV risulta affiliata;
 - h) il delegato regionale;
 - i) i candidati.
5. Ha diritto di voto in assemblea l'A.S. che risulti iscritta nel Registro delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche del CONI e che abbia maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, a condizione che:
 - a) in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbia svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali;
 - b) nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'assemblea abbia partecipato all'attività sportiva ufficiale della federazione.
- 5bis. Si considera sportiva l'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico o promozionale prevista dai programmi federali.
6. E' rappresentata, in assemblea, dal proprio presidente o, per sua delega scritta, da un dirigente tesserato della stessa A.S., componente il consiglio direttivo, che potrà rappresentare altri affiliati nel rispetto di quanto previsto dal seguente comma 6 bis.

6bis. Possono essere rilasciate deleghe al Presidente di A.S. avente diritto a voto o, in caso di impedimento del presidente medesimo, a dirigente che lo sostituisce, in numero di:

- 1 (uno), se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 (duecento) A.S. aventi diritto a voto;
- 2 (due), fino a 400 (quattrocento) A.S. aventi diritto a voto;
- 3 (tre), fino a 800 (ottocento) A.S. aventi diritto a voto;
- 4 (quattro), fino a 1.500 (millecinquecento) A.S. aventi diritto a voto;
- 5 (cinque), oltre a 1.500 (millecinquecento) A.S. aventi diritto a voto;

La delega deve essere redatto per iscritto su carta intestata dell'associazione sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità della copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

7. E' preclusa la partecipazione alle assemblee federali:

- a) all'A.S. non in regola con la quota di rinnovo dell'affiliazione e riaffiliazione;
- b) al tesserato non in regola con il tesseramento;
- c) a chiunque sia stata irrogata la sanzione di inibizione o squalifica in corso di esecuzione.

8. L'assemblea è convocata dal C.F., con atto formale del presidente, dopo lo svolgimento della celebrazione dei *Giochi Olimpici* estivi, e, comunque, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per:

- a) sottoporre alla verifica assembleare, alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati, i bilanci programmatici di indirizzo, di cui al comma 1, e fissare le linee programmatiche per il quadriennio ai sensi del Decreto Legislativo 242/99 e successive modifiche e integrazioni.
- b) conferire le tessere d'onore e nominare i presidenti onorari;
- c) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- d) procedere all'elezione, mediante votazione segreta e disgiunta:
 - del presidente della FITAV;
 - dei componenti il consiglio federale;
 - del presidente del collegio dei revisori dei conti.

9. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei 6 (sei) mesi precedenti alla celebrazione dei Giochi

Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

10. La convocazione deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della riunione mediante pec o altra via telematica, o lettera raccomandata, alla sede dei soggetti di cui al comma 2 lettera a) e comma 4. Per i soggetti di cui al comma 2 lettera b) la convocazione è effettuata entro il decimo giorno dalle avvenute votazioni di categoria e sempre almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito e sulla rivista federale e deve contenere:

- l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione;
- gli argomenti all'ordine del giorno.

Contestualmente alla comunicazione di convocazione dell'assemblea deve essere inserito nel sito federale l'elenco delle A.S. aventi diritto a voto.

11. L'assemblea è ufficialmente aperta dal presidente della FITAV o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario che, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione verifica poteri, comunica il numero complessivo:

- delle A.S. presenti o rappresentate;
- dei rappresentanti degli atleti e tecnici.

L'assemblea è presieduta da un presidente indicato dal Consiglio Federale uscente d'intesa con il CONI e proposto all'assemblea stessa. Il Presidente così designato invita l'assemblea ad eleggere un vicepresidente e la commissione di scrutinio composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti di tale commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Tutti costoro assumono i poteri assembleari.

12. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto a voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea s'intende costituita in seconda convocazione se risulta presente o rappresentato il 35% (trentacinque per cento) di tutti gli aventi diritto a voto.

13. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della procura federale. A pena d'inammissibilità, l'impugnazione è proposta, alla Corte federale d'appello, entro sette giorni dalla pubblicazione della tabella sul sito Internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta nazionale del CONI. La decisione della Corte federale di appello è definitiva.

Sul riconoscimento del diritto a voto non è ammesso reclamo diretto in assemblea.

-
14. Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per le A.S., per i tesserati, per gli organi e gli uffici federali. Possono essere modificate solo nel corso di un'altra assemblea.
 15. Il tesserato che ricopre cariche in seno agli organi nazionali di cui all' articolo 10, comma 1, il delegato regionale e delegato provinciale ed il candidato alle cariche elettive, non possono rappresentare in alcuna assemblea nazionale un' AS. né direttamente né per delega.
 16. Avverso la validità dell'assemblea o delle relative delibere assunte, è ammesso ricorso al tribunale federale da parte dell'A.S. o dell'avente diritto a voto:
 - qualora gli interessati siano presenti, entro 5 (cinque) giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea e purché abbiano avanzato riserva specifica verbalizzata prima della chiusura dei lavori;
 - qualora gli interessati siano assenti, devono dimostrare di non essere stati regolarmente convocati entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'assemblea ovvero di non essere stati informati, a seguito di regolare richiesta, delle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 12 VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE

1. Le votazioni, nelle assemblee ordinaria e straordinaria, avvengono per:
 - a) alzata di mano e controprova;
 - b) appello nominale;
 - c) con sistemi elettronici, che siano idonei a garantire certezza e trasparenza del procedimento;
 - d) scrutinio segreto, su richiesta da almeno il quaranta per cento dei voti presenti in assemblea.
2. La votazione per acclamazione può essere effettuata per il conferimento della tessera d'onore e per la nomina dei presidenti onorari, nonché per l'elezione del presidente, del vicepresidente dell'assemblea e degli scrutatori. Tale votazione richiede l'unanimità.
3. In ciascuna votazione relativa alla elezione degli organi nazionali territoriali e dei rappresentanti di atleti e tecnici, si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili.
4. L'assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'assemblea nazionale si riunisce in seduta straordinaria per:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) procedere alle elezioni previste dallo statuto;
 - c) approvare il bilancio consuntivo nel caso previsto dall'articolo 4, comma 5;
 - d) disporre lo scioglimento della FITAV.
2. L'assemblea deve essere inoltre convocata:
 - a) su deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti il C.F.;
 - b) per richiesta motivata della metà più una di tutte le A.S. con diritto a voto;
 - c) per richiesta motivata della metà più uno degli atleti o dei tecnici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 6 bis, lettera b), aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
3. L'assemblea straordinaria è convocata dal C.F. con atto formale del presidente della FITAV o di altri come statutariamente determinato, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della convocazione o dal momento in cui si sono realizzate le condizioni per procedere alle elezioni prescritte dallo statuto. L'assemblea straordinaria deve essere svolta entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di convocazione, con le modalità previste per l'assemblea ordinaria.
4. Per l'esame di cui al comma 1, lettere:
 - a) valgono le norme di cui all'articolo 27;
 - b) valgono le norme di cui all'articolo 11, comma 10.
5. Per il diritto a voto valgono le norme di cui all'articolo 11.
6. La convocazione dell'assemblea straordinaria di cui al comma 1, lettera c), riservata alle sole A.S. per deliberare sull'approvazione del bilancio, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento e deve effettuarsi nei successivi 30 (trenta) giorni.

Alla lettera di convocazione devono essere allegati:

- a) il bilancio consuntivo;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti con le motivazioni relative al parere negativo espresso sul bilancio;
- c) la delibera della giunta nazionale del CONI che ha determinato la mancata approvazione dello stesso bilancio.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle A.S. con diritto a voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea s'intende costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35 (trentacinque) per cento delle A.S. con diritto a voto.

ARTICOLO 14 CONSIGLIO FEDERALE

1. Il C.F. è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguito, e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il numero dei componenti il C.F. è fissato in 10 (dieci) più il presidente.

Dei 10 (dieci) componenti il C.F.:

- 7 (sette), - almeno 2 (due) di genere diverso - scelti fra i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate;
- 2 (due) - 1 (uno) maschio e 1 (una) femmina -, scelti nella categoria degli atleti/e;
- 1 (uno), scelto nella categoria dei tecnici/tecniche.

3. L'elezione del presidente è demandata agli aventi diritto a voto di cui all'articolo 11, comma 2.

L'elezione dei 7 (sette) consiglieri tra i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate, è demandata agli aventi diritto a voto di cui all'art. 11, comma 2, lett. a).

L'elezione dei 2 (due) consiglieri scelti nella categoria degli atleti/atlete e del consigliere scelto nella categoria dei tecnici/tecniche, è demandata agli aventi diritto a voto di cui all'art. 11, comma 2, lettera b).

4. Per concorrere alla elezione nel C.F. occorre:

a) per i 7 (sette) tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate:

- possedere i requisiti generali di cui all'articolo 21, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;
- depositare o far pervenire alla federazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, apposita dichiarazione di candidatura;
- essere tesserato alla FITAV all'atto della presentazione della candidatura;

b) per i 2 (due) atleti/e:

- possedere i requisiti generali, di cui all'articolo 21, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;
- depositare o far pervenire alla federazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale, la propria candidatura;
- essere in attività o che sia stato tesserato alla FITAV per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbia preso parte a competizioni di livello nazionale;

c) per il tecnico/a:

- possedere i requisiti generali, in quanto applicabili, di cui all'articolo 21, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;
- depositare o far pervenire alla federazione, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale, la propria candidatura;

-
- essere in attività o essere stato tesserato alla FITAV per almeno due anni nell'ultimo decennio e non essere, al momento di svolgimento dell'assemblea, tesserato come atleta o dirigente di A.S.

Ogni dichiarazione di candidatura deve essere presentata in forma individuale, e non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto della homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi e da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito Internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

5. L'ordine progressivo di iscrizione del nominativo del candidato nella rispettiva scheda elettorale, di cui al precedente comma, è determinato in relazione all'arrivo della candidatura in federazione.
6. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici nelle assemblee nazionali sono eletti in assemblee regionali di categoria, tra coloro che abbiano presentato alla Federazione la propria candidatura almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.

6bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle assemblee regionali degli atleti e dei tecnici, la Federazione inoltrerà ai delegati regionali:

- a) le schede di votazione, relative a ciascuna delle due categorie, con stampati i nominativi, nell'ordine previsto dal comma 5, dei candidati eleggibili, validi per l'intera nazione;
- b) l'elenco degli atleti e dei tecnici, maggiorenni, di ciascuna regione, in attività e regolarmente tesserati per l'A.S. del territorio di competenza per l'anno sportivo in corso, aventi diritto a voto.

Alle A.S. la Federazione invierà:

- a) la comunicazione relativa allo svolgimento delle votazioni di categoria;
 - b) l'elenco nominativo dei candidati, per categoria, che hanno presentato la candidatura, affinché ne sia data pubblica informazione a tutti i tesserati, atleti/tecnici, della propria società.
7. La data di svolgimento delle assemblee regionali di categoria è stabilita dal C.F. e si effettua in tutte le regioni nello stesso giorno.

La durata dell'apertura delle urne di votazione non può essere inferiore a 3 (tre) ore.

Ogni atleta, oltre ad esprimere il proprio voto, può essere in possesso di 3 (tre) deleghe di atleti appartenenti alla stessa A.S.

Ogni tecnico può essere in possesso di 3 (tre) deleghe, di tecnici, appartenenti alla stessa regione.

Sulla scheda di votazione degli atleti devono chiaramente figurare suddivisi i candidati maschi dalle candidate femmine.

Delle 2 (due) preferenze disponibili per la categoria atleti, una è riservata al candidato maschio ed una alla candidata femmina; il mancato rispetto della norma comporta la nullità della scheda.

Dopo la chiusura delle urne ed il susseguente spoglio delle schede, si deve procedere alla stesura del verbale relativo alle operazioni elettorali, da trasmettere alla segreteria generale della federazione.

Le operazioni relative alla sommatoria dei voti conseguiti da ciascun candidato in ogni regione, sono demandate alla commissione di scrutinio nominata dal C.F.

8. Sono ammessi alla assemblea nazionale:

per la categoria degli atleti:

- a) 1 (uno) delegato, o relativo supplente risultato secondo in graduatoria, nelle regioni aventi fino a 500 (cinquecento) atleti tesserati;
- b) 2 (due) delegati, o relativi supplenti risultati terzi e quarti in graduatoria, nelle regioni aventi da 501 (cinquecentouno) a 1.500 (millecinquecento) atleti tesserati;
- c) 3 (tre) delegati, o relativi supplenti risultati quarti, quinti e sesti in graduatoria, nelle regioni aventi oltre 1.501 (millecinquecentouno) atleti tesserati;

per la categoria dei tecnici:

- a) 1 (uno) delegato, o relativo supplente risultato secondo in graduatoria, nelle regioni aventi fino a 50 (cinquanta) tecnici tesserati;
- b) 2 (due) delegati, o relativi supplenti risultati terzi e quarti in graduatoria, nelle regioni aventi oltre 51 (cinquantuno) tecnici tesserati.

In casi di parità di voti prevale sempre il più anziano di età.

Al rappresentante degli atleti e dei tecnici, eletto nelle votazioni regionali, è riconosciuto esclusivamente il diritto a voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato. In caso di necessità, alle assemblee nazionali, può essere sostituito dal supplente.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, eletti nelle votazioni di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

9. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti il C.F. in numero tale da non dar luogo a decadenza dello stesso, si procede all'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto della rispettiva categoria e sesso.

Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del C.F., potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del C.F., deve essere convocata, nel termine di trenta 30 (trenta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità, un'assemblea straordinaria da celebrarsi nei successivi 60 (sessanta) giorni.

10. In caso di dimissioni contemporanee – in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni - della metà più uno dei consiglieri vi è la decadenza immediata del C.F. e del presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria da svolgersi nei termini perentori di cui al comma 9.
11. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono da considerarsi irrevocabili.
12. La decadenza, per qualsiasi causa, del C.F. non si estende:
 - al collegio dei revisori dei conti;
 - agli organi di giustizia
13. Il consigliere federale che risulti assente, senza valida giustificazione, per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
14. Il C.F. deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte all'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente, e comunque quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
La convocazione può essere fatta mediante lettera, o fax, o per via telematica od altro mezzo, purché sia accertata la ricezione, da inviarsi entro 7 (sette) giorni precedenti la data della riunione.
15. Il C.F. decide a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.
16. Il C.F.:
 - a) dirige ed amministra l'attività federale, ne determina i programmi anche in conformità delle eventuali direttive assembleari, e ne cura l'attuazione;
 - b) vigila sull'osservanza dello statuto e delle norme federali;
 - c) elegge fra i suoi componenti, nella prima riunione e con votazioni separate, due vicepresidenti, di cui uno con funzioni di vicario;
 - d) approva annualmente, predisposti dal presidente federale:
 - i bilanci;
 - le variazioni in corso di esercizio.

-
- e) delibera in ordine all'affiliazione e al riconoscimento ai fini sportivi delle A.S., se delegato dal consiglio nazionale del CONI;
- f) emana:
- i regolamenti di attuazione dello statuto, il regolamento organico e quello di giustizia, trasmettendoli alla giunta nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
 - le norme in materia di affiliazione, tesseramento, cancellazione delle A.S.;
- g) determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle A.S. affiliate;
- h) nomina:
- il procuratore federale, eventualmente 1 (uno) procuratore aggiunto ed 1 (uno) sostituto procuratore;
 - il tribunale federale;
 - la corte federale di appello;
 - i giudici sportivi territoriali;
 - il giudice sportivo nazionale;
 - la corte sportiva di appello;
 - la commissione federale di garanzia;
 - i componenti la commissione verifica poteri in occasione delle assemblee, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive e salva la necessaria intesa con il CONI per la nomina del presidente in caso di assemblee elettive.
 - uno o più commissari tecnici e gli eventuali loro collaboratori;
 - i componenti le commissioni federali, di cui possono far parte esperti anche non tesserati;
 - il delegato regionale e quello provinciale, che durano in carica per un quadriennio, salvo revoca anticipata e motivata e salve dimissioni o altre cause di decadenza previste dal presente Statuto;
 - il capo delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali e gli ufficiali di gara;
- i) conferisce incarichi professionali o di consulenza determinandone i contenuti e la durata, fissando altresì l'entità dei compensi;
- l) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria quadriennale e delle assemblee straordinarie;
- m) propone:
- all'assemblea nazionale la nomina a presidente onorario FITAV del presidente uscente;

-
- i rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la FITAV;
 - n) ratifica i provvedimenti assunti dal presidente nei casi di necessità e urgenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);
 - o) delibera in materia di indulto e amnistia, prefissandone i limiti. L'indulto e l'amnistia non sono applicabili nei confronti della sanzione per violazione delle "norme sportive antidoping";
 - p) provvede alla pubblicazione della rivista ufficiale della FITAV;
 - q) indice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la riunione dei delegati regionali;
 - r) decide su ogni questione relativa alla attività federale, non riservata ad altri organi;
 - s) esamina, in prima istanza, le eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.
17. Il C.F., inoltre, entro il secondo semestre del secondo anno successivo allo svolgimento della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, convoca una riunione consultiva delle A.S. affiliate, unitamente ai delegati regionali, per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche.

ARTICOLO 15 PRESIDENTE

1. Il presidente della FITAV:
- a) ha la rappresentanza legale della FITAV;
 - b) convoca e presiede le riunioni del C.F.;
 - c) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del C.F. con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione, pena la loro nullità;
 - d) concede la grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la grazia riferita alla radiazione occorre siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data d'adozione della sanzione definitiva.
La grazia non è applicabile nei confronti della sanzione per violazione delle "norme sportive antidoping";
 - e) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale.
- A tal fine, il presidente:
- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e ai risultati sportivi conseguiti;

-
- b) nomina i direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il C.F.;
 - c) ha la responsabilità generale del buon andamento della federazione;
 - d) nomina il segretario generale della federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il C.F..
3. Il Presidente della FITAV è eletto in sede di assemblea nazionale dagli aventi diritto a voto, di cui all'articolo 11, comma 2, con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.
 4. Il Presidente e i membri degli organi direttivi, nazionali e territoriali, non possono svolgere più di tre mandati.
 5. Per concorrere alla elezione di presidente, vigono le norme di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a).
 6. In caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario.
 7. In caso di impedimento non temporaneo del presidente, il C.F. decade. Il vicepresidente vicario assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall'evento, della prescritta assemblea nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, per provvedere alla elezione del presidente e dei componenti il C.F.
 8. Qualora l'impedimento definitivo del presidente sia susseguente a quello temporaneo, il vicepresidente vicario prosegue nella reggenza provvisoria e provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria da effettuarsi nei termini sopra indicati.
 9. In caso di dimissioni del presidente si avrà la decadenza immediata dello stesso e del C.F. Quest'ultimo rimarrà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria da effettuarsi nei termini di cui al comma 8.
 10. Il presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del C.F. i tesserati o altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità di intervento.

ARTICOLO 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto:
 - dal presidente, eletto in sede di assemblea nazionale, dagli aventi diritto a voto di cui all'art. 11 comma 2;

-
- da due componenti, di cui 1 (uno) nominato dal CONI e 1 (uno) dall'Autorità di Governo con delega allo Sport, in conformità alla normativa vigente.
2. Per l'elezione del presidente si procede in conformità all'articolo 14, comma 4, lettera a), con l'esclusione dell'obbligo del tesseramento.
E' eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di età.
 3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il presidente del collegio è sostituito dal primo dei non eletti.
In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del collegio dei revisori dei conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine.
 4. Il collegio dei revisori dei conti:
 - a) controlla l'amministrazione della FITAV, compresa quella degli organi territoriali;
 - b) esercita il controllo contabile federale;
 - c) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - d) accerta la regolare tenuta della contabilità federale;
 - e) verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 del codice civile, in quanto applicabili, per la valutazione del patrimonio federale;
 - f) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
 5. Il collegio esprime, con apposite relazioni, un giudizio sui bilanci e sulle variazioni in corso di esercizio.
 6. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo presso tutti gli organi centrali e territoriali della FITAV.
 7. Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti, il collegio deve redigere relativo verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni, sottoscritto dagli intervenuti.
Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della federazione o di suoi singoli componenti, debbono essere rese note al presidente del collegio che ha l'obbligo di segnalarle al presidente federale per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
 8. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio annuale a due riunioni del collegio o del C.F., decade dall'ufficio.
 9. Il collegio dei revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
 10. I componenti del collegio devono essere:
 - a) invitati obbligatoriamente a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali;
-

-
- b) iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili.
11. La cancellazione o la sospensione ex articolo 2399 del codice civile, determina la decadenza del revisore dall'ufficio. Per le ulteriori ipotesi di decadenza si rinvia alle disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 17 PRINCIPI GENERALI DI GIUSTIZIA

1. Costituisce il principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva di merito, fatto salvo il ricorso per motivi di legittimità al Collegio di garanzia per lo sport istituito presso il CONI.
2. La giustizia della FITAV è amministrata in base al regolamento di giustizia che, tra l'altro, deve prevedere:
 - l'adesione incondizionata alle norme sportive antidoping emanate dal CONI;
 - l'adeguamento ai principi di giustizia emanati dalla giunta nazionale del CONI;
 - il richiamo, per quanto non espressamente previsto, ai principi del diritto processuale civile.
3. Attraverso l'istituzione di specifici organi di giustizia, la FITAV assicura:
 - a) il rispetto dello statuto e dei regolamenti federali;
 - b) l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo;
 - c) la tutela del fair play (gioco leale);
 - d) la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.
4. Nel procedimento deve essere garantito:
 - il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo. E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale;
 - la possibilità di ricusazione e il dovere di astensione del giudice, la possibilità di revisione del giudizio ed il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
5. Nel regolamento di giustizia sono disciplinate le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.

Il procedimento in primo grado è instaurato con atto di deferimento del procuratore federale o con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Il tribunale federale è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Se nel corso del procedimento emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta della parte.

6. Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive, salva la facoltà per il giudice di appello di sospenderle su istanza di parte e in presenza di gravi motivi.
7. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto dal tribunale federale solo a seguito di richiesta del procuratore federale, e non può protrarsi per più di 60 (sessanta) giorni. Esso deve contenere, a pena di nullità, la motivazione e la data di scadenza della misura adottata.

Può tuttavia essere modificato o revocato dallo stesso giudice di primo grado prima della conclusione del dibattimento. Contro tale decisione è ammesso reclamo alla corte federale di appello.

8. La giustizia sportiva deve essere rapida ed efficace. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. I procedimenti devono, di norma, concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni.
9. Le sentenze emesse devono essere sempre motivate, seppur in forma succinta.
10. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, con le modalità disciplinate nel regolamento di giustizia.

La riabilitazione di competenza dell'organo di appello estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

ARTICOLO 18 ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia di cui all'articolo 10, comma 2, sono, in ordine:
 - a) il procuratore federale, che svolge le funzioni di inquirente e requirente davanti agli organi di giustizia sportiva, e di norma quelle di indagini, tranne quelle attribuite all'ufficio di procura antidoping, per le violazioni alle norme sportive antidoping;
 - b) il tribunale federale che:
 - è composto dal presidente, da due componenti effettivi e da un supplente, i quali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei alla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina coloro che siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

-
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- ha competenza in ordine a tutte le infrazioni commesse dall'affiliato e dal tesserato;
 - E' validamente costituito con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza semplice;
 - infligge le sanzioni disciplinari e assume gli altri provvedimenti richiesti dal procuratore federale, previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto;
 - decide sui ricorsi avverso il diniego di accettazione di candidatura presentata in modo difforme o non rispettosa delle norme regolamentari;
 - decide sulla legittimità delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio federale.
- c) la corte federale di appello che:
- è composta dal presidente, da due componenti effettivi e da un supplente, i quali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei alla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina coloro che siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
 - E' validamente costituita con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza semplice;
 - esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal giudice di primo grado;
- d) i giudici sportivi territoriali che:
- sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità e comprovata esperienza maturata nell'ambiente del Tiro a Volo;
 - sono competenti per i campionati e le competizioni in ambito territoriale;
 - giudicano in composizione monocratica;
-

-
- pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

 - e) il giudice sportivo nazionale che:
 - è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità e comprovata esperienza maturata nell'ambiente del Tiro a Volo;
 - è competente per i campionati e le competizioni in ambito nazionale;
 - giudica in composizione monocratica;
 - pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

 - f) la corte sportiva di appello che:
 - giudica in composizione collegiale, col numero di tre soggetti, sui ricorsi avverso le decisioni del giudice sportivo nazionale e territoriale. I componenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina dei giudici sportivi.

 - g) la commissione federale di garanzia che:
 - si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale. Essi sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle
-

giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

- individua i soggetti idonei ad essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello;
- individua i soggetti idonei ad essere nominati procuratore federale, procuratore aggiunto e sostituto procuratore;
- adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dell'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva;
- ha la facoltà di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la FITAV.

2. Per quanto attiene le attribuzioni e le procedure in materia di doping, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

3. Il componente di organi di giustizia, ed il giudice sportivo, può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla FITAV e deve:

- osservare il principio di terzietà e d'imparzialità;
- svolgere la propria funzione in piena autonomia ed il mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che lo hanno designato;
- possedere la laurea in materie giuridiche e/o comunque adeguata professionalità.

Non può far parte del collegio arbitrale chiamato a giudicare su questioni federali.

Il mandato di componente gli organi di giustizia è quadriennale, ed è rinnovabile per non più di due volte.

Il componente gli organi di giustizia è nominato dal C.F. ai sensi dell'articolo 14, comma 16, lettera h).

4. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza del principio di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione.

I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le A.S. affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, a tutti gli organi di giustizia, operanti presso la FITAV.

ARTICOLO 19 ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia la risoluzione di controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

ARTICOLO 20 REQUISITI GENERALI PER ASSUMERE CARICHE FEDERALI INELEGGIBILITA'

1. Per assumere cariche federali sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) avere compiuto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 (uno) anno;

-
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 1 (uno) anno, da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - e) salvo per il componente del collegio di revisori dei conti e per gli organi di giustizia, essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature;
 - f) Per il presidente e per i componenti del consiglio federale, essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI;

1.bis Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica e fermo il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, devono essere comunicati al CONI, che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le federazioni, alle discipline associate, gli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri enti sportivi.

2. E' ineleggibile la persona fisica che sia sottoposta a radiazione o che abbia:
- a) come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio o altrui direttamente collegata alla gestione della FITAV, nell'ambito della quale è presentata la candidatura;
 - b) subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - c) in essere controversie giudiziarie con il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione e il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ARTICOLO 21 INCOMPATIBILITA'

1. E' incompatibile la carica:
 - a) di presidente, di componente il collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia nell'ambito della FITAV, con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale e con quella di dirigente di A.S. affiliata nonché con le altre cariche non elettive la cui nomina è di competenza del C.F.;
 - b) di componente il C.F. con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale FITAV;
 - c) di presidente e di componente il C.F. nonché di delegato regionale e provinciale, con qualsiasi altra carica elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
 - d) di tecnico per l'iscritto nell'albo nazionale dei quadri tecnici con la qualifica di ufficiale di gara.
2. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.
3. E' considerato incompatibile con la carica che riveste, e deve essere dichiarato decaduto, il tesserato che venga a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale è stato eletto o nominato.
Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il tesserato interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
4. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impregnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
5. La carica di componente di organo di giustizia presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

ARTICOLO 22 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è direttamente responsabile della gestione amministrativa della FITAV. Prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatoli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FITAV;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FITAV;
 - d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FITAV;
 - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

ARTICOLO 23 ORGANI TERRITORIALI

1. In ogni regione il C.F. nomina 1 (uno) delegato regionale. La durata dell'incarico è quadriennale e può essere dallo stesso revocato con delibera motivata.
2. In ogni provincia il C.F. nomina il delegato provinciale. La durata dell'incarico è quadriennale e può essere dallo stesso revocato con delibera motivata.
3. Al delegato per le province di Trento e Bolzano sono attribuiti i poteri dei delegati regionali.
4. Gli organi territoriali decadono quando decade il C.F. che li ha nominati.
5. Al delegato regionale può essere attribuita dal C.F. autonomia contabile e gestionale. In questo caso deve essere nominato dal C.F. 1 (uno) revisore dei conti, che dura in carica

quattro anni ed al quale si applicano le norme che disciplinano le funzioni dei revisori dei conti nazionali.

ARTICOLO 24 DELEGATO REGIONALE

1. Il delegato regionale:
 - a) rappresenta la FITAV nel territorio di competenza;
 - b) amministra secondo specifiche disposizioni del C.F., i fondi di spettanza e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo;
 - c) ha la rappresentanza federale negli Organi regionali previsti dalla vigente legislazione e da normative del CONI;
 - d) promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali;
coordina l'attività dei delegati provinciali, presenti nella regione
 - e) predispone programmi di attività per ogni disciplina praticata nella regione, in cooperazione con i delegati provinciali;
 - f) controlla l'esecuzione dei relativi programmi;
 - g) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali federali;
 - h) segnala al C.F. i nominativi per la nomina dei delegati provinciali;
 - i) propone al C.F. i componenti la commissione tecnica regionale settore giovanile;
 - j) promuove e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
 - k) assolve agli altri compiti previsti dallo statuto e dai regolamenti federali.

ARTICOLO 25 GIUDICI SPORTIVI

1. Il giudice sportivo territoriale o nazionale ha competenza per i procedimenti instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.
2. Le decisioni assunte dal giudice sportivo territoriale o nazionale sono appellabili dinanzi alla corte sportiva di appello prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera c) ma sono provvisoriamente esecutive.

ARTICOLO 26 DELEGATO PROVINCIALE

1. Il delegato provinciale:
 - a) esercita le attribuzioni previste dal presente statuto;

-
- b) ha la rappresentanza federale negli organi provinciali previsti dalla vigente legislazione e da normative del CONI;
 - c) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali;
 - d) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal delegato regionale;
 - e) assolve ai compiti che gli sono impartiti dal C.F. e dal delegato regionale.

ARTICOLO 27 REVISIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate da almeno 2/5 (due/quinti) delle sole A.S. aventi diritto a voto.
2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, convoca entro 30 (trenta) giorni l'assemblea nazionale, in sessione straordinaria, da effettuarsi entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di convocazione.
3. Il C.F. può indire, di propria iniziativa, l'assemblea nazionale in sessione straordinaria, anche per la deliberazione di proprie proposte di modifica dello statuto. L'assemblea deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di convocazione.
4. Il C.F., nell'indire l'assemblea nazionale in sessione straordinaria sia su propria proposta o su proposta degli aventi diritto, deve pubblicare sul sito ufficiale FITAV le proposte di modifica dello statuto.
5. Per l'esame delle modifiche allo statuto è prescritta in prima convocazione la presenza o rappresentanza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto a voto di cui all'articolo 11, comma 2 e, per la loro approvazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea s'intende costituita in seconda convocazione se risulta presente o rappresentato almeno il 35,00% (trentacinque per cento) degli aventi diritto a voto fermo restando, per l'approvazione delle modifiche, il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
6. Le modifiche divengono esecutive solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi, ai sensi di legge.

ARTICOLO 28

SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento della FITAV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti delle A.S. aventi diritto a voto che, in tale ipotesi, disporranno dell'unico voto sociale.

Così pure la richiesta avente per oggetto lo scioglimento della FITAV deve essere presentata da almeno i tre quarti delle A.S. affiliate.

2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo della FITAV, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23/12/1996 nr. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 29

NORME INTEGRATIVE

1. Eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sono, in prima istanza, rimesse al giudizio del C.F. ed, in seconda istanza, alla corte federale di appello.
2. Per tutto quanto non contemplato nello statuto della FITAV e nei regolamenti federali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia e le norme ed i principi fondamentali emanati dal CONI e riguardanti gli statuti federali.

NORME TRANSITORIE

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto di cui all'articolo 11, comma cinque, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
2. Nell'ipotesi prevista dall' art. 6, comma 4, legge n. 8/2018, il presidente uscente, per essere confermato deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi, oltre alla maggioranza assoluta dei voti esprimibili dei presenti accreditati. Nella stessa ipotesi, in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, deve essere svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima votazione, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Nella medesima seconda votazione il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre alla maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla

carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.

3. Il presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 8/2018 e che hanno già raggiunto il limite dei tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

NORMA FINALE

Il presente statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

INDICE

ARTICOLO	1	COSTITUZIONE	Pag.	2
ARTICOLO	2	DURATA E SEDE	Pag.	3
ARTICOLO	3	SCOPO	Pag.	3
ARTICOLO	4	BILANCI	Pag.	4
ARTICOLO	5	SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE	Pag.	5
ARTICOLO	6	TESSERATI	Pag.	7
ARTICOLO	7	RINNOVO DI AFFILIAZIONE E CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE	Pag.	9
ARTICOLO	8	CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA DEL TESSERATO ALLA FEDERAZIONE	Pag.	10
ARTICOLO	9	DIRITTI DELL'AFFILIATO E DEL TESSERATO	Pag.	10
ARTICOLO	10	ORGANI	Pag.	11
ARTICOLO	11	ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA	Pag.	12
ARTICOLO	12	VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE	Pag.	15
ARTICOLO	13	ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA	Pag.	16
ARTICOLO	14	CONSIGLIO FEDERALE	Pag.	17
ARTICOLO	15	PRESIDENTE	Pag.	22
ARTICOLO	16	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Pag.	23
ARTICOLO	17	PRINCIPI GENERALI DI GIUSTIZIA	Pag.	25
ARTICOLO	18	ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA	Pag.	26
ARTICOLO	19	ARBITRATO FEDERALE	Pag.	30
ARTICOLO	20	REQUISITI GENERALI PER ASSUMERE CARICHE FEDERALI INELEGGIBILITA'	Pag.	30
ARTICOLO	21	INCOMPATIBILITA'	Pag.	32
ARTICOLO	22	SEGRETARIO GENERALE	Pag.	33
ARTICOLO	23	ORGANI TERRITORIALI	Pag.	33
ARTICOLO	24	DELEGATO REGIONALE	Pag.	34
ARTICOLO	25	GIUDICI SPORTIVI	Pag.	34
ARTICOLO	26	DELEGATO PROVINCIALE	Pag.	34
ARTICOLO	27	REVISIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO	Pag.	35
ARTICOLO	28	SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE	Pag.	36
ARTICOLO	29	NORME INTEGRATIVE	Pag.	36
		NORME TRANSITORIE	Pag.	36
		NORMA FINALE	Pag.	37